

STATUTO

**Associazione Costruttori Compressori, Pompe
ed Accessori per il Trattamento
Aria e Gas Compressi**

COMPO

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Costruttori Compressori e Pompe ed Accessori per il Trattamento Aria e Gas Compressi - COMPO - (di seguito denominata "Associazione") tra le Imprese Costruttrici di:

- a. compressori d'aria dinamici
- b. compressori d'aria volumetrici
- c. compressori mobili
- d. compressori di processo
- e. pompe a vuoto
- f. soffianti
- g. apparecchiature ed accessori per il trattamento di aria e gas compressi (esclusi i gas refrigeranti)
- h. utensili ed accessori pneumatici
- i. linee di distribuzione

componenti e accessori relativi ai prodotti in elenco.

L'Associazione ha a Milano, presso la sede della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA".

Art. 2 SCOPI

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindustriale.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

L'Associazione ha lo scopo di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

- a. promuova studi e ricerche di mercato anche attraverso l'elaborazione di statistiche sulla produzione e sulla vendita;
- b. collabora con gli enti che perseguono scopi affini e complementari all'attività associativa, sia in Italia che all'estero;
- c. mette in atto iniziative volte a diffondere la cultura di una qualità sempre maggiore della produzione industriale, manutenzione ed esercizio;
- d. favorisce l'adozione di una terminologia tecnica comune e l'adozione di norme tecniche comuni per l'individuazione e la costruzione delle caratteristiche delle macchine e delle apparecchiature;
- e. mette in atto ogni iniziativa che gli Organi direttivi dell'Associazione proporranno ed approveranno;
- f. sostiene e promuove la commercializzazione delle macchine costruite dai propri associati, l'allargamento della base associative e dei settori aderenti.

Art. 3 SOCI

Possono chiedere di aderire all'Associazione:

- a. In qualità di Soci Effettivi: le Imprese individuate dall'art. 1.
- b. In qualità di Soci Aggregati: Imprese o persone giuridiche che svolgono attività complementari o comunque connesse con quelle dei Soci Effettivi. Possono aderire anche imprese con impianti di produzione con sede all'estero.
- c. In qualità di Soci Collegati: Imprese di manutenzione ed installazione

I Soci dell'Associazione devono fare parte della Federazione ANIMA.

Art. 4 DOMANDE DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione ANIMA è predisposta da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice etico di Confindustria.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 30 giorni.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

L'iscrizione decorrerà dal 1° gennaio o dal 1° luglio alla data d'iscrizione, a seconda che la delibera venga adottata nel I o nel II semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa, che è pertanto autorizzata alla riscossione.

Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per cessazione di attività, a seguito di comunicazione da parte dell'Impresa;
- c. per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d. per grave inadempienza agli obblighi associativi, soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale, accertata dal Consiglio Direttivo e formalizzata dal Presidente.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4.

Nel caso di cui alla lettera b. del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali decorre dalla data di comunicazione.

Nel caso di cui alla lettera c. del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività.

Nel caso previsto dalla lettera d. del presente articolo, è possibile presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione di inadempienza, ricorso indirizzato ai Proviviri della Federazione ANIMA.

Il procedimento sarà regolamentato dall'articolo 23 dello Statuto della Federazione.

Art. 6 GRUPPI DI LAVORO

A seconda delle attività che l'Associazione intende sviluppare, il Consiglio Direttivo istituisce dei Gruppi di Lavoro e ne nomina il Coordinatore.

Art. 7 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa, non possono essere assunte dai soci aggregati.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi.

Art. 8 ASSEMBLEA

La partecipazione all'Assemblea è diritto dei Soci Effettivi, dei Soci Aggregati e dei Soci Collegati.

L'Assemblea può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum.

Il Consiglio direttivo decide quale metodo di votazione sia opportuno e lo comunica attraverso la convocazione.

Ad ogni Socio spetta un voto.

I Soci Aggregati ed i Soci Collegati non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni Socio può delegare ad un altro Socio Effettivo il proprio diritto di voto.

Nessun Socio può presentare all'Assemblea più di una delega.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci.

Nel caso non sia possibile raggiungere tale maggioranza in Assemblea, per non ostacolare il regolare svolgimento delle attività associative, è ammesso il ricorso al referendum epistolare.

La comunicazione delle modifiche di statuto da votare dovrà contenere le modifiche da apportare allo statuto ed una breve nota sulle ragioni di tali modifiche.

Il voto epistolare dovrà essere trasmesso alla segreteria su carta intestata dell'azienda e firma del legale rappresentante.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

Art. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di:

- a. trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, secondo i criteri previsti dall'Art. 8.
- c. deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo, nonché approvare il consuntivo d'esercizio ed il preventivo;
- d. deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- e. procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f. deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- g. deliberare l'adesione ad altre Associazioni

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea e dal Presidente uscente, limitatamente al biennio successivo.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire due giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

Non è ammessa delega da un componente all'altro.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Art. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a. esegue le delibere dell'Assemblea;
- b. propone all'Assemblea le quote associative;
- c. esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- e. nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a. rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b. autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c. assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d. in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio o dell'Assemblea;
- e. rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- f. è di diritto Consigliere dell'ANIMA, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art. 13 IL VICEPRESIDENTE

In caso di mancanza o di impedimento, le funzioni del Presidente dell'Associazione spettano al Vice Presidente.

Art. 14 SEGRETERIA

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.
Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.
Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi.
Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio i conti di consuntivo e di preventivo, presentati dal Presidente, devono essere approvati dall'Assemblea.
Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti i soci con diritto di voto e sentito il parere della Federazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

Art. 17 NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federazione che regolano i rapporti fra la Federazione e le Associazioni che la compongono.